



COMUNE DI TRECATE

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
SALE PUBBLICHE DA GIOCO**

INDICE

TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI

- Art 1 Definizione e ambito di applicazione
- Art 2 Licenza amministrativa
- Art 3 Requisiti dei locali
- Art 4 Distanze
- Art 5 Superficie
- Art 6 Pareri tecnici
- Art 7 Attività collaterali
- Art 8 Tipologia delle licenze
- Art 9 Licenza all'apertura
- Art 10 Licenza al subingresso
- Art 11 Licenza al trasferimento
- Art 12 Orari e modalità di esercizio
- Art 13 Apertura e chiusura degli esercizi
- Art 14 Revoca della licenza
- Art 15 Sanzioni
- Art 16 Norme transitorie
- Art 17 Rinvio

PARTE I

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi" si intendono quei locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box.
2. Il presente regolamento disciplina anche le sale dedicate esclusivamente al bowling, al biliardo e ai giochi da tavolo.

ART. 2 LICENZA AMMINISTRATIVA

1. L'apertura di nuove sale giochi, sale da biliardo e altri giochi leciti, sale attrazioni e simili, è subordinata alla licenza rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24/7/77 n. 616.
Tale licenza è regolata dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Il rilascio delle licenze di cui al presente regolamento deve essere comunicato alla Questura a cura del Comune.
3. Il rilascio delle licenze avviene previa verifica urbanistica e del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di tutte le altre norme che disciplinano l'esercizio di tale attività.

ART. 3 REQUISITI DEI LOCALI

1. Le licenze per sale giochi disciplinate dal presente regolamento possono essere rilasciate solo qualora i locali di esercizio siano adeguatamente insonorizzati mediante rivestimento della parete, del soffitto e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato.

ART. 4 DISTANZE

1. I locali adibiti all'esercizio di sale giochi e simili devono ubicarsi nel territorio comunale, rispettando il limite minimo inderogabile della distanza di metri 300 da altro analogo esercizio. La distanza minima da luoghi di culto e scuole non può essere inferiore a metri 300.

L'accertamento della distanza metrica lineare di cui al presente regolamento è affidato agli organi di Polizia Municipale e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Strada.

2. Il locale dovrà essere ubicato in zona di agevole scorrimento e con sufficiente possibilità di parcheggio.

ART.5 SUPERFICIE

1. Il locale sede dell'attività dovrà avere una superficie minima di mq. 100, esclusi eventuali vani accessori e simili.
2. In ogni sala giochi il numero minimo degli apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici non dovrà essere inferiore a 15, oltre ad altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box e giochi da tavolo.
3. Non soggiacciono alla disposizione di cui al precedente comma le sale dedicate esclusivamente al bowling, al biliardo e ai giochi da tavolo.

ART. 6 PARERI TECNICI

1. Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovrà essere accertata l'esistenza dei seguenti altri requisiti di carattere tecnico:
 - a) Collocazione dell'esercizio in base al P.R.G. vigente (parere Ufficio Urbanistica);
 - b) Condizione igienico-sanitaria (parere A.S.L.);
 - c) Condizioni di viabilità (parere Comando Polizia Municipale).

ART.7 ATTIVITA' COLLATERALI

1. All'interno di una sala giochi, le attività collaterali (quali, ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, internet point, ecc.) non possono occupare un'area complessiva superiore ad 1/3 della superficie della sala giochi medesima.

ART. 8 TIPOLOGIA DELLE LICENZE

1. Il presente regolamento prevede e disciplina le seguenti licenze di competenza del Comune:
 - a) licenze all'apertura di un nuovo esercizio;
 - b) licenze al subingresso nella gestione o nella titolarità di un esercizio già in attività;
 - c) licenza al trasferimento.

ART. 9 LICENZA ALL'APERTURA

1. La licenza all'apertura di un nuovo esercizio è rilasciata, dietro apposita domanda in bollo, sottoscritta dall'interessato e presentata al Comune. Nella domanda l'interessato dovrà indicare le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale, specificando inoltre la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno indicare, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta, nonché le generalità del legale rappresentante.
2. Alla domanda di rilascio debbono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) fotografie e regolamenti relativi ai singoli giochi da installare;
 - b) planimetria dei locali in scala 1:100, con indicati i rapporti aeroilluminanti, sottoscritta da un tecnico abilitato, sulla quale andrà evidenziata la superficie complessiva e la collocazione dei giochi da installare;
 - c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del locale ai sensi della legge 46/90;
 - d) atto costitutivo della società, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possedere i requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S. e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
 - f) certificazione di insonorizzazione dei locali rilasciata da tecnico abilitato;
 - g) per l'installazione di biliardi: dichiarazione di un professionista attestante la capacità di carico del pavimento;
 - h) certificazione a firma di un tecnico abilitato di sussistenza delle condizioni di sicurezza del locale.

ART. 10 LICENZA AL SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio è consentito solo nei casi di cessione in proprietà o di affitto dell'azienda o per successione ereditaria e comporta di diritto il subingresso dell'avente causa nella titolarità della licenza a condizione che l'interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti:
 - a) documento comprovante l'atto di cessione o di affitto di azienda debitamente registrato;
 - b) rinuncia del precedente titolare.
3. In caso di subingresso mortis causa, alla domanda deve allegarsi il seguente documento:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il decesso del titolare, la qualità di erede e l'eventuale formazione della comunione ereditaria.La pratica dovrà essere regolarizzata nel rispetto delle norme disciplinanti la successione ereditaria.

ART. 11 LICENZA AL TRASFERIMENTO

1. La domanda di trasferimento deve essere redatta e documentata come indicato al precedente articolo 9 del presente regolamento.

2. La licenza al trasferimento di un esercizio di sala giochi è rilasciata nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.

PARTE II DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

ART. 12 ORARI E MODALITA' DI ESERCIZIO

1. Gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio sono determinati dal Comune con apposita ordinanza.
2. Con la stessa ordinanza potranno emanarsi norme:
 - a) per il contenimento dei rumori in determinate fasce orarie della giornata;
 - b) per la determinazione dell'età minima consentita per l'accesso alle sale.
3. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di tenere esposti all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi vietati, nonché ogni altro documento previsto dalle normative vigenti in materia.

Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

ART. 13 APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. Gli esercizi permanenti dovranno restare aperti per la durata della licenza.
2. La chiusura temporanea deve essere comunicata al Comune con indicazione contestuale di giustificati motivi almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio.
3. Un termine inferiore è ammesso in caso di circostanze eccezionali e imprevedibili.
4. La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad 1 anno comporta la revoca della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

PARTE III SANZIONI

ART. 14 REVOCA DELLA LICENZA

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, la licenza è revocata quando il titolare:
 - a) sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore ad 1 anno senza preventiva comunicazione al Comune;
 - b) non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa.
2. La licenza è inoltre revocabile nei seguenti casi:
 - a) per ragioni di igiene e sanità del locale;

- b) per motivi di pubblico interesse (rumorosità che arreca disturbo alla quiete pubblica, intralcio alla circolazione, ecc.).

**ART. 15
SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 18/6/31, n°773 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento sulle Sanzioni Amministrative per la Violazione di Regolamenti e Ordinanze Comunali, approvato con D.C.C. 17/11/2005, n.70.

**PARTE IV
NORME FINALI**

**ART.16
NORME TRANSITORIE**

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In caso di trasferimento di un'attività già esistente si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

**ART. 17
RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia.